



L.R. 9.3.2007, n. 4
“INIZIATIVE A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE”

Modalità per la concessione e la liquidazione
delle agevolazioni finanziarie
di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4

Esercizio finanziario 2007

0. Oggetto

- 0.1 La Legge Regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziativa ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” promuove e incentiva la sostenibilità energetico – ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.
- 0.2 A tal fine, la Regione assegna, mediante l’adozione di specifici bandi, contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e i principi dell’edilizia sostenibile.
- 0.3 Il presente bando, pertanto, regola le modalità per l’accesso alle risorse della L.R. 4/2007 per quanto riguarda l’esercizio finanziario in corso.

1. Iniziative finanziabili

- 1.1 Sono finanziabili esclusivamente gli interventi di edilizia residenziale che riguardino nuova costruzione o ristrutturazione, aventi carattere di sostenibilità. Per costruzione o ristrutturazione si intendono interventi che abbiano carattere di globalità e di integrazione delle parti edilizia ed impiantistica.
- 1.2 Sono finanziabili esclusivamente interventi non iniziati all’atto della presentazione dell’istanza di contributo.
- 1.3 Sono esclusi gli interventi di edilizia:
- sovvenzionata: edilizia a totale carico dello Stato/Regione destinata alla locazione (DGR n. 897 del 12.4.2002);
 - agevolata: edilizia realizzata con contributo parziale dello Stato/Regione, destinata alla locazione o alla proprietà (DGR n. 897 del 12.4.2002);
 - convenzionata: edilizia realizzata da soggetti privati a condizioni di favore, qualora il concessionario si impegni a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi di un’apposita convenzione (L. 28.1.1977, n. 10, artt. 7-8, L.R. 9.9.1999, n. 42).
- 1.4 La domanda di contributo può essere presentata in relazione a:
- Ristrutturazioni
- a) abitazioni unifamiliari isolate;
 - b) singole unità abitative o interi edifici con non più di 8 alloggi, ad uso esclusivamente residenziale, rientranti nella tipologia delle case a schiera, bifamiliari, a linea o a blocco.
- Nuove costruzioni
- a) abitazioni unifamiliari isolate;
 - b) interi edifici con non più di 8 alloggi, ad uso esclusivamente residenziale, rientranti nella tipologia delle case a schiera, bifamiliari, a linea o a blocco.
- 1.5 Nel caso di interventi la cui istanza di contributo sia presentata dalla proprietà e risultino riferiti ad un intero edificio, la domanda e l’assegnazione dell’eventuale contributo fanno capo a soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari, secondo la dichiarazione di cui all’allegato A3 al provvedimento di Giunta Regionale che approva il presente bando.
- 1.6 Si richiamano le ulteriori condizioni di ammissibilità delle domande contenute nell’allegato B al provvedimento che approva il presente bando.

2. Beneficiari

2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge regionale:

- i soggetti pubblici e le persone fisiche e giuridiche che risultino committenti del progetto, ovvero proprietari o titolari di un diritto reale, nel caso di interventi relativi ad abitazioni unifamiliari isolate o bifamiliari o singole unità abitative.
- le imprese edili ovvero i soggetti pubblici e le persone fisiche e giuridiche che risultino committenti del progetto, ovvero proprietari o titolari di un diritto reale, nel caso di interventi su interi edifici plurifamiliari, escluse le abitazioni bifamiliari.

3. Spese ammissibili

3.1 Sono ritenute ammissibili al finanziamento le opere finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

3.2 Le spese sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.

3.3 Le spese vengono valutate sulla base del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

4. Spese non ammissibili

4.1 Non sono considerate ammissibili:

- le spese tecniche o generali;
- le spese per manutenzioni ordinarie;
- le spese relative a unità immobiliari già oggetto di finanziamento ai sensi di altre leggi di spesa regionali, qualora non siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici;
- le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione.

5. Strumento finanziario

5.1 Al fine di garantire l'efficacia dell'azione regionale in misura equivalente fra le diverse tipologie di intervento ammissibili si stabilisce, per il 2007, che le risorse disponibili siano riservate:

- nella misura del 50% agli interventi di ristrutturazione edilizia;
- nella misura del 50% agli interventi di nuova costruzione.

5.2 Nel caso di domande insufficienti, la Giunta Regionale si riserva di compensare le misure di cui al punto 5.1 fra le due tipologie.

5.3 In coerenza con le disposizioni dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale, il finanziamento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale riferito al costo dell'opera desunto dal preventivo di spesa allegato alla domanda. Ove tale costo risulti superiore ai massimali previsti per l'edilizia residenziale pubblica, secondo quanto stabilito alla DGR n. 897 del 12.4.2005, si farà riferimento d'ufficio agli stessi.

Si richiama la tabella di cui all'Allegato A1 al provvedimento di Giunta Regionale che approva il presente bando, funzionale a valutare i massimali di costo di cui al comma precedente.

6. Intensità dei finanziamenti

- 6.1 I finanziamenti sono concessi sulla base del contributo dal preventivo di spesa, con il massimale di cui al punto 5.3, come di seguito indicato.

	Beneficiario	Tipologia dell'edificio	Percentuale di finanziamento	Importo massimo del contributo in euro
Ristrutturazione	Soggetti pubblici e persone fisiche e giuridiche che risultino committenti del progetto, ovvero proprietari o titolari di un diritto reale sul bene	Edifici unifamiliare o bifamiliare	20	20.000,00
		Edifici plurifamiliari da 3 a 8 alloggi	20	10.000,00 per alloggio
		Singola unità abitativa	20	10.000,00
	Imprese di costruzione	Edifici plurifamiliari da 3 a 8 alloggi	10	5.000,00 per alloggio
Nuova costruzione	Soggetti pubblici e persone fisiche e giuridiche che risultino committenti del progetto, ovvero proprietari o titolari di un diritto reale sul bene	Edifici unifamiliare o bifamiliare	25	25.000,00
		Edifici plurifamiliari da 3 a 8 alloggi	25	15.000,00 per alloggio
	Imprese di costruzione	Edifici plurifamiliari da 3 a 8 alloggi	15	7.500,00 per alloggio

7. Presentazione delle domande

- 7.1 Le domande di finanziamento sono presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento che approva il presente atto, al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Segreteria Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici
Calle Priuli, 99
30121 Venezia

Fa fede la data indicata nel timbro postale di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' ammessa anche la consegna a mano, con rilascio di ricevuta.

8. Struttura della domanda

- 8.1 Le domande devono essere presentate in competente bollo mediante l'apposito modulo (allegato A2) e devono includere le dichiarazioni, gli impegni, gli allegati e le sottoscrizioni nello stesso indicati.

9. Punteggi e formazione della graduatoria

- 9.1 Gli interventi ritenuti ammissibili a norma del punto 1 vengono inseriti in graduatorie distinte fra ristrutturazione e nuova costruzione, secondo il punteggio attribuito con le modalità di cui all'Allegato B al provvedimento che approva il presente bando "Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 09.03.07 n. 4".
- 9.2 In caso di parità di punteggio, la priorità è assegnata al maggior punteggio ottenuto prioritariamente per l'area di valutazione 2 e secondariamente per l'area di valutazione 3, come definite nel sopra richiamato allegato B. Il costo minore dell'intervento costituirà ulteriore preferenza.

10. Assegnazione dei finanziamenti

- 10.1 L'assegnazione dei finanziamenti viene determinata con apposito provvedimento della Giunta Regionale che approva, allo scopo, le graduatorie di merito di cui al punto 9.1.
- 10.2 Le graduatorie vengono scorse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, graduando l'intensità delle agevolazioni secondo quanto stabilito ai punti 5 e 6.

11. Liquidazione delle agevolazioni

- 11.1 Le agevolazioni sono liquidate in due quote:
- 50% del contributo concesso a fronte della realizzazione di una quota corrispondente di investimento ammesso, previa presentazione di:
 - a) uno stato di avanzamento dei lavori redatto da professionista abilitato, che ne attesti – mediante apposita relazione di dettaglio – la rispondenza al progetto posto a base della domanda ed alla relativa spesa ritenuta ammissibile;
 - b) una polizza fidejussoria di importo pari a quello dell'anticipazione.
 - saldo del contributo concesso, a conclusione dell'intervento oggetto del finanziamento, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) contabilità finale dei lavori redatta da professionista abilitato, che ne attesti – mediante apposita relazione di dettaglio – la rispondenza al progetto posto a base della domanda ed alla relativa spesa ritenuta ammissibile, recante in allegato i giustificativi di spesa da richiamare esplicitamente nell'atto.
- 11.2 In via preliminare all'erogazione del saldo del contributo, possono essere effettuati sopralluoghi da parte di personale regionale appositamente incaricato.
- 11.3 L'erogazione a saldo è comunque subordinata all'acquisizione del certificato di abitabilità rilasciato, ove prescritto, sulla base della certificazione energetica dell'edificio, di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE e relativa al rendimento energetico in edilizia, come notificato con D.Lgs. 29.12.2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19.8.2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";
- 11.4 In concomitanza all'erogazione del saldo del contributo, viene restituita la polizza fidejussoria contratta.

12. Tempo concesso per la rendicontazione dei lavori

12.1 L'intervento deve essere rendicontato entro i tempi appositamente concessi dal provvedimento della Giunta Regionale che assegna il contributo, comunque entro un termine non superiore a tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dello stesso.

12.2 Il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici può concedere proroghe a seguito di fondate motivazioni esposte dal richiedente.

13. Varianti al progetto

13.1 Le varianti al progetto debbono essere sottoposte preventivamente all'approvazione degli uffici della Direzione Regionale Lavori Pubblici che ne autorizzano l'esecuzione solo qualora non vengano alterati i presupposti di assegnazione del punteggio.

13.2 Devono essere allegati alla richiesta di autorizzazione alla variante del progetto tutti i documenti previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda originaria.

14. Controlli a campione

14.1 Gli uffici della Direzione Lavori Pubblici, nel corso dei lavori o nei 5 anni successivi, possono eseguire controlli a campione sugli interventi realizzati onde verificare la rispondenza dei lavori eseguiti rispetto ai presupposti che hanno consentito l'assegnazione del contributo.

15. Decadenza e revoca del contributo

15.1 Il diritto al contributo decade nel caso in cui la rendicontazione dell'intervento non abbia luogo con i contenuti, le modalità ed entro i termini previsti.

15.2 Eventuali difformità sostanziali dall'intervento previsto, se non favorevolmente autorizzate, comportano la revoca del contributo.

15.3 Nei casi di cui ai punti 15.1 e 15.2, si procede a escutere la polizza fidejussoria contratta in relazione all'anticipazione del contributo assegnato.

16. Ulteriori indicazioni

16.1 I software per il calcolo del costo complessivo ammissibile e per il calcolo del punteggio complessivo, relativi rispettivamente agli allegati A1 e B del provvedimento che approva il presente bando, sono fruibili nel sito della Giunta Regionale:
<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Contributi+e+Finanziamenti.htm>.

17 Attestazione di qualità

17.1 Il finanziamento regionale costituisce attestazione regionale di "sostenibilità edilizia" dell'edificio, secondo un parametro corrispondente al punteggio acquisito.

17.2 Gli interventi ammessi in graduatoria con un punteggio complessivo almeno pari a +1, si avvalgono comunque dell'attestazione di cui al punto 17.1.

17.3 E' fatto obbligo al beneficiario dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale.